

BARATIERI, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per l'istituzione dei tiri a segno nazionali. (V. Stampato, n° 263.)

PRESIDENTE. Anche questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
SUL RIORDINAMENTO DEL CORPO DEL GENIO CIVILE.**

PRESIDENTE. All'articolo 7, che ho letto, sono stati presentati 3 emendamenti; uno dell'onorevole Mantellini, che fu già annunziato alla Camera, ma che ora devo rileggere, perchè è stato in parte modificato nella dizione, ed è il seguente:

« Il Consiglio superiore dei lavori pubblici decide ogni questione tecnica per classazione di strade e di corsi d'acqua, per opere intorno ad acque pubbliche, sui loro permessi e i loro divieti per consorzi, per derivazioni, per la navigazione, per argini di fiumi ed altre opere idrauliche; per classazione di opere marittime, per strade ferrate, bonificamenti, come per ogni altra opera pubblica, sulla condotta, sulla regolarità o sul collaudo, con utenti frontisti ed altri interessati, con permissionari, concessionari o appaltatori, nel rapporto tecnico di pubblica amministrazione. »

Un altro è dell'onorevole Cavalletto:

« Il Consiglio superiore è diviso per sezioni e comitati di sezione. »

Vi sarebbe poi un emendamento dell'onorevole Cavalletto all'articolo 8.

Finalmente c'è un emendamento dell'onorevole Peruzzi:

« Al secondo paragrafo si dica: I consiglieri straordinari intervengono nelle adunanze indette per trattare di lavori, o questioni importanti. »

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso intorno a questi emendamenti.

MARCHIORI, relatore. L'onorevole Cavalletto propone la divisione del Consiglio in comitati; ma io lo prego di osservare che nell'articolo 8 c'è precisamente un paragrafo, che non figurava nel primitivo progetto, dove si dice: « Ogni sezione è divisa in comitati. » È quindi stabilita tassativamente questa divisione. Credo che l'onorevole Cavalletto non avrà difficoltà di ritirare il suo emendamento essendo già sancito il principio da lui propugnato.

CAVALLETTO. Va bene.

MARCHIORI, relatore. Quanto all'emendamento dell'onorevole Peruzzi, esso è stato presentato adesso e la Commissione non ha potuto esaminarlo. Mi

sembra però esprima lo stesso concetto della Commissione.

(Viene presentato l'emendamento al relatore.)

Meglio esaminatolo, trovo che la Commissione ha stabilito che i consiglieri straordinari intervengano con voto deliberativo nelle sole adunanze generali.

L'onorevole Peruzzi stralcia le parole « appositamente indette per trattare di lavori o questioni importanti. » L'utilità dell'intervento di questi consiglieri straordinari è precisamente alle adunanze generali, poichè è in queste che si trattano gli affari più importanti. Se si vuole che questi esimi ingegneri prendano parte ai lavori dei comitati e delle sezioni, si vuole cosa che non corrisponde al concetto che ha avuto la Commissione. Il concetto della Commissione è che il Consiglio superiore sia sempre costituito con gli ispettori, e che questi straordinari non intervengano che per portare i loro lumi nelle grosse questioni, credendo che per gli affari più minuti, per gli affari ordinari, sia sufficiente il Consiglio superiore composto di persone che sono alla portata di tutte le esigenze che può avere l'amministrazione. Quindi la Commissione non potrebbe accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Peruzzi.

Quanto all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mantellini, davvero non mi sento di entrare nella parte legale della sua proposta; e ciò tanto più di fronte alla sua altissima competenza ed autorità. Mi restringerò adunque (lasciando al presidente della Commissione il fare alcune dichiarazioni ed spiegare meglio il concetto che la ha guidata nella non accettazione di questo articolo) mi restringerò, dico, semplicemente a dirgli sembrare a me che se è legittimo il sentimento da cui egli è partito, non sia per altro questo il luogo per trattare la questione da lui sollevata. E mi sembra non sia il luogo, perchè se noi volessimo precisare qui maggiormente le attribuzioni e le funzioni del Consiglio superiore, noi porteremmo nocimento alla economia di questa legge. Avremmo dovuto procedere egualmente nell'articolo 1 per le assegnazioni delle attribuzioni e delle funzioni del genio civile. Ora, avendo formulato l'articolo 1 genericamente, perchè intendevamo che questa legge non facesse che organizzare il corpo del genio civile, per prestare il servizio cui dalle leggi organiche è chiamato sotto le dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, avendo noi stabilito l'articolo 1 in quel modo, non si può adesso all'articolo 7, od in altri, seguire un concetto differente.

Poi pare alla Commissione che vada considerato che se anche l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Mantellini riflettesse esclusivamente, come egli ha